



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32150** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 61873, reso da **ALBERTI Denis**, agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa (VI) per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 novembre 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, l'Avv. Denis Marsan per l'agente contabile e l'Avv. Martina Cartano in rappresentanza dell'ente, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 384/2024, il Magistrato istruttore

	chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 61873, reso dall'agente	
	contabile Alberti Denis, per la gestione degli incassi dei canoni di locazione	
	degli alloggi ERP, riferito al periodo di gestione 01/01/2018-31/12/2018,	
	avendo rilevato che:	
	<ul style="list-style-type: none"> • mancava la parificazione del conto: il Responsabile del Servizio 	
	Finanziario non aveva apposto il visto di regolarità sul conto, ma aveva	
	allegato una dichiarazione sulla corrispondenza tra quanto l'agente aveva	
	sostenuto di aver versato e le risultanze del tesoriere, affermando	
	l'impossibilità di verificare la regolarità degli incassi;	
	<ul style="list-style-type: none"> • non erano stati depositati, unitamente al conto, il provvedimento di 	
	approvazione dello stesso e la relazione dell'organo di controllo interno	
	prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c.;	
	<ul style="list-style-type: none"> • il conto non riportava gli estremi delle ricevute di riscossione né dei 	
	relativi versamenti in tesoreria (in calce, si dava atto che lo stesso conteneva	
	1677 registrazioni e si componeva di 38 pagine, ma il documento depositato	
	constava di una sola pagina);	
	<ul style="list-style-type: none"> • non era chiaro se il conto fosse rappresentativo della sola riscossione 	
	degli incassi dei canoni di locazione e, in tale caso, avrebbe dovuto riportare	
	il carico, il carico non riscosso (comprese, se previste nel contratto, anche le	
	spese sostenute per il recupero dei canoni non versati, interessi di mora, ecc.)	
	e gli importi incassati ma riferiti a carichi sospesi (esercizi precedenti),	
	ovvero se fosse riferito all'intera gestione degli alloggi, comprensiva delle	
	spese sostenute e, in tale ultima ipotesi, avrebbe dovuto riportare il saldo	
	algebrico tra spese e incassi;	
	<ul style="list-style-type: none"> • il conto non chiudeva in pareggio, ma con una giacenza di cassa, pari 	

ad euro 18.612,46, in violazione dell'art. 44, comma 2, del regolamento di contabilità dell'ente;

- mancavano i subconti e tale circostanza non permetteva di individuare in modo specifico la gestione di competenza di ciascun contabile ai fini dell'accertamento della regolarità e, in ultima istanza, della relativa responsabilità.

II. In data 24 ottobre 2024, la difesa dell'agente contabile, dopo aver precisato che al Comune era stato consegnato il conto completo della gestione e che i primi due rilievi (assenza della parificazione e omesso deposito della relazione dell'organo di controllo interno) attenevano alle competenze del Comune, evidenziava che nei rapporti tra il Comune e il sig. Alberti era sempre stato ben chiaro il compito dell'agente contabile (cfr. punto 2 della delibera G.C. n. 19/2013), ossia quello di riscuotere i canoni di locazione, i depositi cauzionali e le somme corrispondenti ai servizi reversibili.

Secondo tale prospettazione, pertanto, dall'esame del rendiconto e dei suoi allegati era possibile desumere il carico contabile relativo ai canoni di locazione, il carico riscosso e quello non riscosso, nonché i pagamenti incassati e il loro titolo (anche se riferito a carichi sospesi).

Con riferimento alla contestata tardività dei versamenti alla tesoreria comunale, precisava che dall'esame dell'art. 3, comma 1, lett. e) ed f) del contratto sottoscritto dal Comune con la società SIS in data 26.11.2012 non emergeva in alcun modo un obbligo di riversamento in tesoreria degli incassi né entro la fine dell'anno di gestione né nel caso di superamento del limite di euro 500 e non risultava allegato o, comunque, menzionato il regolamento di

contabilità dell'ente.

Al riguardo, evidenziava, altresì, che le concrete modalità di pagamento di canoni e reversali non consentivano, in ogni caso, di rispettare tali obblighi, posto che i canoni potevano essere pagati soltanto mediante bonifico, con accredito su conto corrente dedicato.

Ne conseguiva, secondo la difesa dell'agente contabile, che:

- se il conduttore avesse eseguito il pagamento nell'ultimo giorno dell'anno, tale incasso avrebbe potuto essere riversato in tesoreria soltanto nei primi giorni di gennaio;

- le somme incassate potevano essere riversate alla tesoreria solamente mediante bonifici (in tale caso, la valuta di accredito sarebbe stata successiva, anche di qualche giorno, rispetto al momento di effettuazione del bonifico e ciò indipendentemente dalla volontà del bonificante).

Quanto alla mancata redazione di subconti, evidenziava che gli stessi non potevano essere predisposti dai sub-agenti, atteso che l'attività di riscossione era stata curata dal sig. Alberti.

III. In data 25 ottobre 2024, l'Amministrazione comunale depositava deduzioni difensive, precisando che:

- il conto era rappresentativo della sola fase di riscossione dei canoni di locazione e non dell'intera gestione (cfr. art. 3 – “*Obblighi amministrativi del gestore*”, lett. e);

- con determinazione dirigenziale n. 2350 del 24/10/2024 era stato parificato il conto, all'esito della verifica di concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'Amministrazione, svolta dall'attuale Responsabile del Servizio Finanziario sulla base della documentazione all'epoca trasmessa dall'agente

contabile;

- in considerazione dell'avvenuta parificazione del conto, era stato possibile redigere la relazione prevista dall'art. 139, co. 2 c.g.c. (la stessa recava la firma del Dirigente dell'Area I ed era stata depositata in atti con la precisazione che il visto del Collegio dei revisori sarebbe stato prodotto in giudizio prima dell'udienza, già fissata per il giorno 14 novembre 2024).

Chiedeva, quindi, di ritenere superati i profili di irregolarità inerenti al difetto di idonea parificazione del conto e al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo interno, anche in considerazione del fatto che dall'anno 2020 provvedeva regolarmente a tali adempimenti.

IV. In data 12 novembre 2024 l'Amministrazione comunale depositava nuovamente il documento avente ad oggetto: "*Relazione ex art. 139, 2° comma, D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile*".

V. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, l'Avv. Denis Marsan e l'Avv. Martina Cartano hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esprimersi in ordine alla regolarità dei mandati conferiti ai legali dall'agente contabile e dal Comune di Bassano del Grappa, depositati unitamente alle memorie difensive.

Quanto al mandato conferito dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa all'Avv. Martina Cartano, in qualità di dipendente dello stesso ente, e alla dott.ssa Lucia Cani, in veste di Dirigente dell'Area I Risorse e Sviluppo, il Collegio rileva che lo stesso, pur non presentando i requisiti per essere definito una procura alle liti, può essere considerato come una delega

conferita dall'amministrazione a comparire in udienza ai sensi dell'art. 148, comma 2, c.g.c..

Con riguardo, poi, alla procura rilasciata all'Avv. Denis Marsan dal sig. Denis Alberti anziché dalla Società SIS S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione, la difesa dell'agente contabile ha evidenziato che l'ente, per quanto avesse inizialmente individuato la società come agente contabile, ha successivamente conferito il medesimo incarico ad una persona fisica determinata (il sig. Alberti, appunto), come risulta dagli atti dell'amministrazione comunale.

Sul punto, il Collegio osserva, infatti, che la Società SIS S.p.a., già affidataria della gestione degli alloggi comunali destinati ad edilizia residenziale pubblica (cfr. contratto rep. n. 2019 del 26/11/2012), era stata incaricata, in qualità di agente contabile esterno di diritto ed a denaro del suddetto ente locale, della riscossione dei proventi relativi alla suddetta gestione e, come tale, avrebbe dovuto rendere il conto della gestione contabile al Comune, ai fini del successivo deposito presso questa Sezione.

Viceversa, con delibera di G.C. n. 19 del 22/01/2013, l'ente ha designato direttamente i sigg. Alberti, Fontana e Bettiati (agente contabile, il primo, e sub-agenti contabili, gli altri) della riscossione dei proventi relativi alla gestione dei servizi affidati alla società SIS S.p.a., prevedendo espressamente che gli stessi avrebbero dovuto operare in nome e per conto della medesima società.

Al riguardo, il Collegio rileva, in linea con consolidata giurisprudenza di questa Corte (*ex aliis*, Sez. I, n. 324/2008; Sez. Calabria, n. 176/2022), che l'individuazione di specifici soggetti tenuti ad operare la riscossione per la

società concessionaria del servizio non fa, comunque, venir meno l'obbligatorietà del giudizio di conto nei loro confronti, posto che ciò che ha rilevanza è l'effettività della gestione di chi risulta incaricato o responsabile (anche) di questa e cioè di chi ha il maneggio di denaro pubblico, gestito secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (v., in particolare, l'art. 178 del R.D. n. 827/1924 e l'art. 74 del R.D. n. 2440/1923).

Ne consegue che è senza dubbio valida la procura alle liti rilasciata dal sig. Alberti Denis al quale va riconosciuta la qualifica di agente contabile esterno del Comune di Bassano del Grappa, avendo lo stesso incassato somme di pertinenza dell'amministrazione e, quindi, avendo avuto il maneggio di risorse pubbliche di cui rendere il conto.

2. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene, in ordine alla parificazione del conto, che la stessa è stata effettuata, seppur tardivamente (con determinazione dirigenziale n. 2350 del 24/10/2024, prodotta in giudizio dall'amministrazione), mediante verifica della concordanza della rendicontazione resa dall'agente contabile con le scritture detenute dall'ente.

3. Ciò posto, tenuto conto che, come chiarito dall'amministrazione comunale, il conto è rappresentativo, in via esclusiva, dell'attività di riscossione dei canoni di locazione da effettuarsi, secondo il contratto di affidamento alla SIS S.p.a. rep. 9019 del 26/11/2012, *“entro il giorno dieci del mese di competenza, con possibilità per l'inquilino di versamento dell'intero canone annuale”*, vengono in considerazione le ulteriori censure formulate dal Magistrato istruttore che non consentono, comunque, di procedere all'approvazione del conto e al discarico dell'agente contabile, pur non riscontrandosi, allo stato degli atti, ammanchi di gestione.

3.1 Con riferimento al rilievo attinente alle modalità di compilazione del conto emerge che, effettivamente, lo stesso non offre una coerente rappresentazione della gestione, essendo carente l'indicazione del carico, del carico non riscosso e degli importi incassati ma riferiti a carichi sospesi (esercizi precedenti).

Al riguardo, la difesa dell'agente contabile ha prodotto in giudizio alcuni allegati al rendiconto annuale, ossia i rendiconti mensili, le liste di carico mensili con i relativi incassi e il diario dei versamenti mensili, dai quali è possibile desumere l'entità del carico contabile relativo ai canoni di locazione, del carico riscosso e di quello non riscosso, nonché degli importi incassati e del titolo sulla base del quale gli stessi sono stati effettuati (anche se riferiti a carichi sospesi).

Emerge, quindi, che il conto non è stato depositato dall'amministrazione comunale nella versione integrale, comprensiva degli allegati, presentata dall'agente contabile, essendo lo stesso composto di una pagina, riportante le sole scritturazioni mensili di incasso e quelle di riversamento, nonostante contenesse ben 1677 registrazioni e si componesse di 38 pagine, come riportato in calce.

È necessario, infatti, che i conti dell'agente esterno della riscossione di un ente locale - al fine di consentire i riscontri sulla regolarità della gestione e il raccordo con le scritture dell'ente - esibiscano, nella sostanza, tutti gli elementi essenziali per rappresentare fedelmente il compiuto espletamento delle attività di riscossione (ad es. carico iniziale, per le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio precedente, quelle la cui riscossione è stata affidata nel corso dell'esercizio e quelle che rimangono da riscuotere al

termine dell'esercizio medesimo; scarico delle somme non più esigibili, etc.) e degli obblighi gravanti sul concessionario della riscossione.

Tali risultanze, viceversa, non si rinvennero all'interno del conto trasmesso dall'amministrazione comunale e pertanto, già solo per tale motivo, il conto in giudizio deve ritenersi carente e dunque irregolare, in quanto non aderente alle norme generali (di cui agli artt. 616 e 621 del r.d. 827/1924) applicabili a tutti gli agenti contabili (la prima) e a quelli della riscossione (la seconda) (cfr. sul punto, *ex multis*, Sez. Veneto, sent. n. 190/2022).

3.2 Nella documentazione in atti, ha trovato conferma anche il rilievo del Magistrato istruttore circa il mancato riversamento, entro la fine dell'anno di gestione, della giacenza di cassa di € 18.612,46 (corrispondente alle riscossioni di dicembre 2018), che, peraltro, non risulta correttamente rappresentata nel conto, non essendo stata riportata una scrittura di quadratura che dia conto dell'avvenuto, seppur tardivo, versamento della stessa nella tesoreria comunale.

Vanno, al riguardo, richiamati i principi fondamentali contenuti nel T.U.E.L. e nel decreto legislativo n. 118/2011, nonché le disposizioni del regolamento di contabilità dell'ente (previsto dall'art. 152 d.lgs. n. 267/2000, "T.U.E.L.") e, in particolare, l'art. 44, comma 2, ultima parte, del testo approvato dall'ente con delibera C.C. n. 75 del giorno 08/11/2018, secondo cui: "*Le riscossioni avvenute nel mese di dicembre e ogni altra eventuale giacenza di cassa devono essere riversate in tesoreria comunale entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono*".

Ciò in coerenza con il principio fissato dall'art. 181, comma 3 del T.U.E.L., il quale dispone "*Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale*

dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria

dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori

ai quindici giorni lavorativi”.

Alla luce di tali disposizioni, risulta palese l'inosservanza dell'agente

contabile ai vincoli temporali di riversamento delle somme, a nulla valendo

le argomentazioni difensive circa la mancata espressa indicazione, nel

contratto di affidamento della gestione degli alloggi comunali, stipulato tra il

Comune e la società SIS S.p.A. di cui il sig. Alberti era dipendente (rep.

1909 del 26/11/2012), degli obblighi di riversamento e delle loro modalità.

Non sussiste, inoltre, alcuna antinomia tra le disposizioni del regolamento

comunale di contabilità e l'art. 3 del citato contratto (che, comunque,

contempla gli obblighi amministrativi facenti capo alla società SIS S.p.A.,

quale soggetto gestore degli alloggi comunali destinati ad edilizia

residenziale pubblica), in quanto le norme pattizie si limitano a prevedere

che la riscossione dei canoni di locazione e il relativo versamento al Comune

debbano avvenire, rispettivamente, entro il giorno dieci del mese di

competenza e con cadenza mensile, ma nulla prescrive con riferimento alle

diverse ipotesi contemplate dal regolamento (versamenti in caso di

superamento di una determinata soglia e alla chiusura dell'esercizio

finanziario).

Ciò premesso, il Collegio osserva che le contestazioni formulate dal

Magistrato istruttore sull'irregolarità della gestione devono essere condivise,

posto che l'operato dell'agente contabile non si è rivelato conforme alle

prescrizioni del vigente regolamento di contabilità dell'ente, al quale avrebbe

dovuto attenersi, anche in considerazione del fatto che, diversamente da

quanto sostenuto dalla difesa dello stesso, le concrete modalità di pagamento di canoni e reversali non sono ostative, salvo casi eccezionali di pagamenti tardivi (comunque non documentati), al riversamento delle somme riscosse entro l'esercizio finanziario, anche tenuto conto del termine del decimo giorno del mese di competenza, previsto dal contratto, per la riscossione dei canoni di locazione.

3.3 Quanto al profilo di irregolarità inerente all'assenza di subconti, il Collegio osserva che la delibera di G.C. n. 13 del 2019 ha individuato formalmente, oltre all'agente contabile (principale) sig. Alberti, anche due sub-agenti contabili (o agenti secondari), sig.ra Fontana e sig.ra Bettiati, che non hanno reso il conto, rendendo di fatto impossibile, come emerso dalla relazione di deferimento, individuare in modo specifico la gestione di competenza di ciascun contabile.

Al riguardo, il Magistrato istruttore ha correttamente rilevato, altresì, che l'art. 43, co. 1, del Reg. di contabilità dell'ente espressamente prevede che *“Gli agenti contabili a denaro e a materia e i consegnatari dei beni comunali sono nominati con apposito provvedimento della Giunta comunale. Con il medesimo provvedimento possono essere nominati uno o più sub-agenti contabili; essi riferiscono all'agente contabile nel cui conto confluiscono i risultati della loro gestione”*.

Orbene, al di là della formale nomina dei subagenti Fontana e Bettiati (la qualità di agente contabile deve essere riconosciuta in capo a chiunque abbia il maneggio del denaro o vi si ingerisca anche solo di fatto), la fattispecie in esame pare astrattamente riconducibile al modello di gestione plurisoggettiva delineato dall'art. 192 del R.D. n. 827 del 1924.

Esso si realizza quando l'amministrazione abbia preventivamente diviso i compiti relativi alla gestione tra un soggetto, qualificato come contabile principale, ed una pluralità di altri soggetti individuati quali contabili secondari, così da determinarsi una confluenza delle gestioni di questi ultimi in quella complessiva del primo, con una conseguente concentrazione delle contabilità secondarie in quella principale.

Anche i contabili secondari, pertanto, devono rendere il conto giudiziale da allegarsi a quello dell'agente principale, il quale, in tal modo, non risponderà delle eventuali irregolarità poste in essere dagli contabili secondari, salvo che essi stessi siano imputabili per colpa o trascuratezza (cfr., *ex plurimis*, Sez. Sicilia, n. 825/2020). Gli stessi sono, infatti, tenuti a presentare il conto all'ente, anche se con saldo pari a zero, al fine di attestare l'assenza di movimentazioni, fatti salvi i casi in cui, non essendo configurabile, neanche in astratto, la sottesa gestione, possa ritenersi venuto meno il conseguente obbligo di resa del conto (cfr. Sez. Abruzzo, sent. n. 103/2022).

Ciò premesso, nel caso di specie, per quanto la difesa del sig. Alberti abbia evidenziato che la riscossione è stata curata dal suo assistito, non si può escludere una gestione plurisoggettiva e, conseguentemente, far venir meno l'obbligo di resa del conto per la sig.ra Fontana e la sig.ra Bettiati, designate dal Comune come subagenti contabili.

Dall'esame della documentazione contabile, prodotta in giudizio, emerge, infatti, che le attività di riscossione e versamento non sono direttamente riconducibili all'agente contabile principale (sottoscrittore del conto), posto che i versamenti alla tesoreria comunale risultano effettuati dalla SIS s.r.l., essendo la stessa società, peraltro, beneficiaria dei bonifici disposti dagli

inquilini degli alloggi per il pagamento dei canoni di locazione (cfr. versamenti e estratto conto, allegati alla memoria del sig. Alberti).

Ne consegue che la mancata allegazione dei conti dei subagenti e la mancata rappresentazione degli stessi nel conto dell'agente principale ne determina la irregolarità.

3.4 Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, co. 2 c.g.c., il Collegio prende atto dell'invio della relazione del Dirigente dell'Area I, che, tuttavia, non risulta corredata del visto del Collegio dei revisori previsto dall'art. 47 del regolamento di contabilità dell'ente (approvato con delibera di C.C. n. 75/2018), e del fatto che l'Amministrazione dal 2020 provvede al deposito della relazione, unitamente al conto parificato.

Tuttavia, intende ribadire il necessario contenuto della relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. la quale, resa dall'organo interno di controllo, in posizione di terzietà, *“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo”* (Sez.

Giurisd. Veneto, ord. n. 15/2023).

4. Il Collegio ritiene, pertanto, di dichiarare l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 61873, reso dal sig. Alberti Denis, quale agente riscossore del Comune di Bassano Del Grappa, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa di competenza che consenta loro di conformare l'azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.

5. In assenza di condanna non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32150 del registro di Segreteria, dichiara l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 61873.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Elisa Borelli

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria, il 21/02/2025

Il Funzionario preposto Nadia Tonolo

(firmato digitalmente)

